

**RISPOSTE AI QUESITI PROPOSTI
E RISOLTI AL TAVOLO TECNICO DEL 5.12.2014**

DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE

2

AREE DI INTERESSE ECOLOGICO - EFA

8

DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE

Quesito (1)

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base devono rispettare sulla propria superficie ammissibile le seguenti pertinenti pratiche benefiche per il clima e l'ambiente:

- 1) diversificazione colturale*
- 2) mantenimento dei pascoli permanenti*
- 3) avere una superficie di interesse ecologico*

Un'azienda che ha solo superfici a vigneto e oliveto come fa a rispettare l'inverdimento e quindi a riscuotere il premio per l'inverdimento? Per essere più precisi se non può rispettare il greening semplicemente non lo riscuote come premio oppure non gli è dovuto nemmeno il pagamento base sui titoli?

Risposta

L'azienda che ha solo superfici a vigneto e oliveto non ha seminativi.

Di conseguenza non deve rispettare la diversificazione e la quota EFA, che si applicano alle aziende con una superficie a seminativi oltre una certa soglia e non deve rispettare gli obblighi relativi ai prati permanenti in quanto non ne possiede.

Di conseguenza, partecipando all'aiuto di base e considerato che il greening è una percentuale del plafond titoli, percepirà l'aiuto previsto per il greening senza dover praticare le tre azioni obbligatorie.

Quesito (2)

L'Organismo pagatore, ai fini del pagamento, oltre ai controlli in loco a campione deve effettuare controlli amministrativi sul 100% delle domande per verificare il rispetto della diversificazione?

A che data devono puntare i controlli amministrativi per la verifica del rispetto della diversificazione?

Risposta

Sì, i controlli amministrativi saranno svolti sul 100% delle domande.

L'oggetto del controllo amministrativo sarà il Piano di coltivazione.

Per la verifica del rispetto delle condizioni di diversificazione saranno prese in considerazione le colture dichiarate nel Piano di coltivazione all'interno del periodo di riferimento (1° aprile – 9 giugno di ogni anno).

In caso di successione di più colture sullo stesso terreno, la coltura principale sarà indicata dal beneficiario tra quelle presenti nel periodo di riferimento, in base alla durata dell'occupazione del suolo.

È bene precisare che le colture di cereali con destinazione produttiva da granella saranno considerati normalmente come coltura principale.

Quesito (3)

- *Nell'ambito della diversificazione colturale, in particolare per quanto riguarda l'esenzione prevista dall'art.44, par. 3, la superficie destinata alla coltivazione di silomais (mais da foraggio) può essere considerata come "superficie utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio"?*

Risposta

La risposta a questa domanda è negativa. Il mais e il sorgo da insilato non sono compresi tra le colture intese dai regolamenti come colture erbacee e da foraggio, dato che gli insilati non sono assimilabili alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio.

In questo senso è importante prendere in considerazione la definizione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 1, punto i):

i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali

Il mais non rientra né nelle piante tradizionalmente presenti nei pascoli naturali, né nei miscugli di sementi per pascoli o prati.

Quesito (4)

Un'azienda che risulti dai controlli non aver rispettato le superfici diversificate previste dalla norma, o una precisa dimensione dell'area di interesse ecologico, viene sanzionata attraverso quale gradualità di sanzione ?

Risposta

La graduazione delle **riduzioni** da applicare al pagamento "greening" in funzione della/e irregolarità riscontrate è contenuta negli articoli da 22 a 27 del regolamento (UE) n. 640/2014 e può arrivare all'intera esclusione dal pagamento greening.

I regolamenti non prevedono l'applicazione di **sanzioni** fino al 2017. Da quell'anno in poi le irregolarità rilevate sul greening potranno tramutarsi in sanzioni applicabili anche sugli altri pagamenti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 28 del regolamento citato.

Quesito (5)

L'art. 40, paragrafo 1, del Reg. 639/2014, prevede che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale.

Quindi in presenza del seguente ordinamento colturale:

LOIETTO - semina dal 01/10 al 20/10 raccolta dal 01/05 al 20/05 in successione con MAIS(CLASSE FAO 300-400) - semina dal 20/05 al 15/06 raccolta dal 01/09 al 15/09

MAIS (CLASSE FAO 700) - semina dal 01/03 al 15/04 raccolta dal 15/07 al 15/09

Un'azienda di 30 ettari con:

20 ettari a MAIS CLASSE FAO 700

10 ettari a LOIETTO + MAIS CLASSE FAO 300-400

(1)E' possibile considerare il loietto coltura principale? (presente 8 mesi contro i 4 mesi del mais classe 300-400)

(2)Nel piano colturale, redatto nel periodo febbraio-maggio, **sarà indicato parte della superficie a loietto e parte a mais semina dal 01/03 al 15/04**, in questo caso la diversificazione è rispettata?

(3)Nel caso di un controllo in loco, potrebbe verificarsi che nel periodo da giugno a settembre, sarà presente in campo una sola coltura (MAIS). E' comunque rispettata la diversificazione se si dimostra che parte del Mais è stato seminato dopo il loietto?

(4)In relazione al periodo di riferimento di cui alla circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31.10.2014 ha tenuto conto delle realtà produttive del centro e del nord Italia (in particolare quelle con la zootecnia), dove la coltura principale può essere la foraggera piantata in autunno e raccolta entro aprile (per insilaggio)?

Risposte

La risposta al primo quesito è sì, in quanto il mais è chiaramente una seconda coltura (ciclo breve). Se fosse stata una coltura di mais da granella la risposta sarebbe stata negativa.

La risposta al secondo quesito è sì, perché l'azienda ha esattamente 30 ettari di seminativo. Sono presenti due colture e la principale occupa il 66% del seminativo, quindi < al 75% fissato come soglia massima dal regolamento. Se avesse avuto anche un'ara in più, la risposta sarebbe stata no, perché sarebbe mancata la terza coltura (o le terze colture).

La risposta al terzo quesito è sì. Le modalità di controllo predisposte sono in grado di verificare le dichiarazioni fatte all'interno del piano colturale associato al periodo di riferimento (1 aprile – 9 giugno).

La risposta al quarto quesito è che il periodo è stato fissato dal 1° aprile al 9 giugno proprio per accogliere queste istanze.

Si fa notare, comunque, che, all'interno di una successione colturale dichiarata sul medesimo terreno, una coltura primaverile estiva come il mais da granella o il girasole non potrà essere considerata coltura secondaria.

Diverso è il discorso rispetto al mais di secondo raccolto, con varietà a ciclo breve, che può essere considerato come seconda coltura.

Quesito (6)

La circolare Agea ACIU 2014 n. 702 fissa il periodo per fissare il calcolo della diversificazione dal 01/04 al 9 giugno. Nel caso di più colture che si succedono sulla stessa superficie quale è la coltura principale? Quella che viene per prima nel ciclo vegetativo? E allora va stabilito da quando calcolo il ciclo. Oppure quella che permane più a lungo nel periodo di osservazione stabilito?

Esempio

Loietto seminato 27 ottobre 2014 raccolto il 10 aprile 2015. il 20 aprile viene seminato il Mais da granella che sarà raccolto il 15/09/2015.

Rispetto al ciclo colturale che, nella nostra zona va indicativamente dal 01/10 ottobre al 30/09 dell'anno successivo il loietto resta in campo 5 mesi e 14 giorni mentre il Mais 4 mesi e 28 giorni quindi la coltura principale è certamente il loietto a semina autunnale (questa è la risposta che abbiamo sempre sostenuto)

Rispetto al periodo della circolare sopracitata per il loietto 10 giorni per il mais 1 mese e 20 giorni. In questo caso la coltura principale è senza dubbio il MAIS da Granella.

Risposta

Come già evidenziato il periodo di riferimento non è il periodo attraverso il quale si riscontra la coltura principale, ma il periodo all'interno del quale devono essere comunque presenti le colture che si definiscono principali.

Quindi il periodo di coltivazione di ogni coltura sarà considerato nel suo complesso ma deve comunque intercettare il periodo di riferimento.

Rispetto all'esempio, al di là del conteggio dei giorni di presenza in campo, la coltura di mais con ciclo di quasi 5 mesi non potrà essere considerata coltura secondaria.

Si consideri infatti l'articolo 40 del regolamento (UE) n. 639/2014, primo paragrafo:

“1. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale.”

In relazione alle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale, soprattutto per aree vocate, il mais è sempre stata la coltura centrale a meno che si tratti di secondo raccolto.

Per quanto riguarda il periodo di coltivazione da tenere in conto ai fini del rispetto della coltura principale è in corso, comunque, un approfondimento.

Quesito (7)

Al fine di rendere più chiaro il contenuto della Circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014, nel caso di un'Azienda che ha 30 ettari di seminativi con colture così distribuite, tenendo conto che si tratta solo di primo raccolto, qual è la coltura principale?

Grano 8 ettari

Mais 5 ettari

Broccolo 1 ettari

Zucchini 1 ettari

Pomodoro 2 ettari

Favino 5 ettari

Veccia 8 ettari

Nel caso di un'Azienda che ha 40 ettari di seminativi con colture così distribuite tenendo conto che si tratta solo di primo raccolto, qual è la coltura principale?

Broccolo 1 ettari

Zucchini 1 ettari

Pomodoro 2 ettari

Favino 5 ettari

Veccia 8 ettari

Sulla 15 ettari

Medicago 8 ettari

Risposta

La Circolare ACIU.2014.702 si riferisce alle colture principali in relazione alla presenza, sullo stesso terreno e nella stessa annata agraria, di una successione di colture diverse. Tra queste, il beneficiario dovrà indicare la principale, rispettando le condizioni riportate nella circolare stessa.

Nel regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 44, ci si riferisce alla coltura principale come quella che occupa la maggiore quantità di superficie tra i seminativi a disposizione dell'azienda.

Nel primo caso esemplificato, le colture principali sono il grano e la veccia, con otto ettari ciascuna, di cui nessuna supera il 75% della superficie totale.

Il fatto che ogni ettaro è investito a colture a unico raccolto elimina le eventuali ambiguità sull'identificazione della coltura principale ai fini della diversificazione su ogni singolo ettaro di seminativo.

Nel secondo caso esemplificato, la coltura principale è la Sulla, con 15 ettari. La diversificazione è rispettata in quanto sono presenti 7 colture di cui la coltura principale non supera il 75% della superficie totale.

Anche in questo caso, il fatto che ogni ettaro è investito a colture a unico raccolto elimina le eventuali ambiguità sull'identificazione della coltura principale ai fini della diversificazione su ogni singolo ettaro di seminativo.

Quesito (8)

Il triticale è un ibrido tra segale e frumento, per la diversificazione può essere considerato diverso rispetto al frumento o alla segale?

Risposta

Ai fini della diversificazione, vale la classificazione delle colture contenuta *nell'articolo 44, par. 4 del Reg. UE 1307/13(?)*.

Il triticale viene classificato come appartenente al genere "x Triticosecale" (nome specifico x Triticosecale Wittmack), quindi sembra confermato che diversifichi rispetto al grano (Triticum) ed alla segale (Secale).

Quesito (9)

Negli erbai a miscuglio (es. triticale-frumento-loiessa) come identificare la coltura da utilizzare per la diversificazione?

Risposta

Non è necessario risalire alla singola specie/coltura. L'erbaio a miscuglio sarà considerato come coltura mista, così come indicato all'art. 40, par.3, del Reg. UE 639/14.

Quesito (10)

*La **proporzione di riferimento**, di cui all'art. 45 par.2 del Reg. UE 1307/13, è calcolata dividendo superfici investite a prato permanente dagli agricoltori soggetti all'obbligo greening (le superfici a prato permanente dichiarate da detti soggetti nel 2012 più quelle del 2015 non dichiarate nel 2012) per la superficie agricola totale dichiarata dagli stessi agricoltori nel 2015.*

È definito nei regolamenti che la superficie da prendere a riferimento deve essere quella dichiarata nel 2012? Perché, per ogni agricoltore, non si prende quella dichiarata nel 2014 e se assente quella dichiarata nel 2013 e così via? Quindi perché il riferimento per i prati permanenti è il 2012?

Risposta

La proporzione di riferimento e il relativo calcolo è stabilito all'articolo 45 paragrafo 2, punto a).

Quesito (11)

In riferimento alle definizioni di coltura contenute nel paragrafo 4, dell'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013, sarà necessario individuare tutti i codici colturali in base a genere/specie, soprattutto per soddisfare i controlli in casi di cui a

a) una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;

b) una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;

d) erba o altre piante erbacee da foraggio .

Risposta

La procedura a disposizione per la compilazione del Piano colturale avrà le regole necessarie per identificare le colture in funzione delle esigenze di diversificazione.

Quesito (12)

Un'azienda che produce solo erba ha assolto il greening per definizione?

Esempio

1)l'azienda che ha 160 ettari di erba medica non deve fare né diversificazione né Efa.

2) Una azienda che ha nel suo piano colturale 20 ettari di grano, 10 ettari di soia, 6 ettari di sorgo ha ben differenziato e per quanto riguarda l'obbligo EFA lo può fare con 2,57 ettari di soia ($2,57 \cdot 0,7 = 1,8$ ettari di EFA, pari al 5% dei seminativi).

Risposta

- **Primo esempio** - Un'azienda come quella indicata, ammesso che i 160 ettari siano gli unici seminativi che ha, non deve fare diversificazione, perché tutti i suoi seminativi sono occupati da:

- a) prato permanente, se il medicaio lascerà il terreno dopo 5 anni o più, oppure
- b) colture per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio.

Nel caso a), non deve rispettare i vincoli EFA, in quanto non ha più seminativi, ma dovrà rispettare i vincoli relativi ai prati permanenti.

Nel caso b), si considera aver rispettato il vincolo relativo alla presenza del 5% di EFA sui propri terreni, in quanto l'erba medica è tra le colture azotofissatrici elencate nell'allegato III del DM.

- **Secondo esempio** - Al di là dei premi richiesti, il calcolo per la diversificazione è corretto:

seminativi totali = 36 ettari

20 ettari a grano, pari al 55%, inferiore al limite massimo del 75% per la coltura principale;

10 ettari a soia, pari al 28% circa, quindi le due colture principali (grano + soia) non superano il 95% del totale dei seminativi.

Per quanto riguarda le EFA, la soia, essendo un'azotofissatrice compresa nell'elenco in allegato III al DM, è considerata con un fattore di ponderazione pari a 0,7.

Quindi 10 ettari di soia valgono (potenzialmente) fino ad 7 ettari di EFA.

AREE DI INTERESSE ECOLOGICO - EFA

Quesito [1]

L'agricoltore può dichiarare la stessa superficie o lo stesso elemento caratteristico del paesaggio una sola volta in un anno di domanda per il vincolo di Area di interesse ecologico (punto 11 dell'art. 45 del Reg. 639/14): che cosa significa ?

Risposta

Significa che ogni elemento o superficie conta una volta sola, ai fini EFA, per ogni anno.

La limitazione può avere importanza, ad esempio, per le cover crops o le colture intercalari, che possono teoricamente succedersi più volte tra una coltura e l'altra nel corso dell'anno.

Per l'Italia questa è una situazione ipotetica perché il DM le ha escluse dalle possibili utilizzazioni ai fini EFA.

Quesito [2]

Secondo la definizione di "parcella agricola", così come indicata nell'art. 67 del regolamento (UE) 1306/2014, una superficie ad EFA (dichiarata separatamente come tale ai fini del regolamento 1307/2104), di dimensioni inferiori ai 500 mq (seppur inserita all'interno di una parcella più grande, costituita da superfici ammissibili ma dichiarate separatamente) non può essere considerata ammissibile ai fini del regime di pagamento di base? Però avrebbe valore come EFA ai fini del pagamento del Greening?

Risposta

Se ci si riferisce alle EFA stabili, come gli elementi caratteristici del paesaggio, le terrazze, ecc., né nei regolamenti, né nel DM è presente una superficie minima per le EFA.

Al momento si ha solo una lunghezza minima di 25 metri indicata dal DM condizionalità 2014 per gli elementi caratteristici del paesaggio ad andamento lineare (siepi, filari di alberi).

I limiti da regolamento relativi alle EFA sono solo di superficie o larghezza massima.

Se invece ci si riferisce alle colture azotofissatrici o al set-aside, i vincoli sono i medesimi fissati per l'ammissibilità delle colture.

Quesito [3]

Per quanto gli elementi EFA all'interno di una parcella a seminativo siano da considerare parte integrante della parcella stessa, aggiungere la superficie occupata da tali elementi alla superficie effettivamente adibita alla coltivazione, può portare al superamento della soglia di esenzione dall'impegno di diversificazione colturale? Questo, accadrebbe nel caso degli elementi EFA fissi: componenti del paesaggio, naturali (alberi, corsi d'acqua, ecc.) o artificiali (stagni, muretti, ecc.) nonché componenti delle pratiche di condizionalità (fasce tampone, ecc.)?

In caso positivo, si potrebbero almeno escludere gli elementi EFA fissi dalla determinazione della superficie ammissibile ai fini della diversificazione?.

Resterebbero invece inclusi gli elementi EFA variabili: maggese, colture azotofissatrici, ecc.

Risposta

La scelta operata dal MiPAAF di includere gli elementi stabili (elementi caratteristici del paesaggio, ecc.) nelle possibili EFA è stata dettata dalla possibilità di dare alle aziende ogni opportunità di raggiungere le percentuali minime di EFA senza sottrarre superficie alla coltivazione.

L'inclusione di queste superfici nel conteggio degli ettari a seminativo può effettivamente portare al superamento delle soglie di esenzione per applicazione degli obblighi di diversificazione, ma in rari casi, essendo queste superfici normalmente di scarsa estensione.

In ogni caso le opzioni trasmesse dal MiPAAF alla Commissione appaiono irreversibili.